



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 45/CSAT del 24 giugno 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 22 giugno 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.

Ricorso della società GS AUDAX HERAJON 1956 in riferimento al C.U.23/GST del 13.02.2020 – gara Gs Audax Herajon 1956 / Real Palomonte del 2.02.2020 – Campionato Regionale di Promozione girone D.

La Csat letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero è emerso che la società reclamante intervenuta in audizione, in sede di preannuncio di reclamo davanti al Gst non ha, ai sensi del combinato disposto ex art. 48 e 67 Cgs, indicato il versamento dal prescritto contributo ovvero l'attestazione del deposito della stessa. L'omissione comporta la irricevibilità del successivo reclamo, irricevibilità non sanabile benchè la reclamante nel proposto reclamo abbia indicato l'autorizzo all'addebito della tassa reclamo. Pertanto la decisione del primo giudice è corretto nel dichiarare la improcedibilità del reclamo davanti al Gst. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di confermare la decisione del G.S.T., di addebitare la relativa tassa.

Così deciso in Napoli, in data 22.6.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.

Ricorso della società REAL PUGLIANELLO CALCIO in riferimento al C.U.74 del 20.02.2020 – gara Real Puglianello Calcio / Caiazzo 2018 del 15.02.2020 – Campionato Seconda Categoria Girone B.

La Csat letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, la società Real Puglianello Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera adottata dal Gst con la quale veniva inflitta alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l'ammenda di euro 250.00 ed infliggeva al sig. Pacelli Alessandro, dirigente della società reclamante, l'inibizione sino a tutto il 21/07/2020. La società Real Puglianello Calcio deduceva che i fatti descritti del Gst nel referto in realtà si erano verificati in modo diverso. In particolare, il nervosismo tra i calciatori era stato generato dall'atteggiamento del DDG che in precedenza non aveva adottato provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori della società Caiazzo 2018 che continuamente ricorrevano ad espedienti per perdere tempo. La società reclamante deduceva ancora che nessun contatto tra i calciatori delle squadre si era verificato, né il DDG era stato spintonato e/o attinto da calciatore della società reclamante né erano stati convocati i rispettivi capitani delle due società per invitarli a riportare la calma tra i compagni nel tentativo di riprendere la gara. La società reclamante, infine, deduceva che il direttore di gara non aveva atteso nemmeno l'arrivo della Forza Pubblica per cui, anche per i motivi innanzi dedotti, concludeva per la riforma della delibera impugnata con la conseguente ripetizione della gara per errore tecnico del DDG. Alla udienza di comparizione, la società reclamante, a mezzo proprio difensore, alla luce di provvedimenti emessi dagli organi competenti della F.I.G.C. che hanno sospeso definitivamente i campionati della LND, concludeva chiedendo esclusivamente l'annullamento e/o la riduzione sia dell'ammenda che del provvedimento disciplinare adottata nei confronti del dirigente. La Corte Sportiva D'Appello Territoriale, letti il referto di gara, il reclamo proposto dalla società Asd Real Puglianello Calcio; sentita la società reclamante in sede di comparizione delle parti, considerato che, a seguito della pandemia e dei provvedimenti emessi dagli Organi Federali, i campionati della LND sono stati sospesi definitivamente con conseguente cristallizzazione delle classifiche; considerato che, comunque, il referto di gara costituisce fonte privilegiata; esaminati i precedenti giurisprudenziali adottati anche da questa Corte Sportiva D'Appello. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce l'ammenda inflitta alla soc. Asd Real Puglianello Calcio ad euro 150,00, conferma per il resto la delibera del Gst, nulla per la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 22.6.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.

Ricorso della società FORZA E CORAGGIO BN in riferimento al C.U.78 del 27.02.2020 – gara Forza e Coraggio BN / Marzano del 27.02.2020 – Campionato Regionale di Promozione girone C.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. La soc. ASD Forza e Coraggio ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU 78 del 27/2/2020 col quale il GST ha inferto, inter alia, alla ASD Forza e Coraggio (unitamente alla squadra antagonista Marzano) la sanzione della perdita della gara con il risultato 0-3. A motivo dell'impugnazione si deduce che nell'episodio oggetto del provvedimento impugnato la società

impugnante sarebbe stata coinvolta soltanto in quanto “*un sostenitore della società Forza e coraggio rivolgeva offese ad un calciatore della squadra avversaria*” ed in ragione di una non meglio precisata “*mass confrontation*” di tal che la sanzione della perdita della gara sarebbe del tutto ingiustificata. All’odierna udienza è comparso il Sig. Amoriello Nicola, per delega del Presidente della Società Sig. Nico Santamaria il quale si è riportato al reclamo. Il reclamo è fondato. Va premesso che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 61, C.G.S. (norma del Codice del 2019 che ha soppiantato l’omologa disposizione contenuta nel vecchio art. 35, comma 11) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” contenuta nell’art. 61, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n. 84). E proprio dal referto arbitrale questa Corte ritiene che possa evincersi chiaramente la fondatezza del reclamo: invero, quanto alla *mass confrontation*, a fronte della soltanto parziale determinatezza dell’indicazione dei partecipanti menzionati nel provvedimento del GST (tutti, peraltro, appartenenti alla società ospitata e non reclamante), dal referto del ddg risulta che quest’ultimo ebbe a sanzionare, tra i calciatori della reclamante ed in concomitanza della rissa in discorso, al 23’ del secondo tempo, il solo calciatore Mocerino Francesco per “comportamento antisportivo”. Effettivamente, nel quadro delle offese e dei disordini verificatisi, il solo soggetto riconducibile alla società reclamante è un unico sostenitore della stessa presente sugli spalti. Fatta questa premessa, la CSAT ritiene che il reclamo vada accolto, con revoca della sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3 inflitta alla reclamante ASD Forza e Coraggio. La conferma degli altri provvedimenti assunti dal GST consegue alla considerazione della mancata impugnazione della Marzano (a cui carico resta, quindi, la sanzione della perdita della gara, in tal guisa da considerarsi vinta dalla società reclamante) ed alla valutazione complessiva del fatto, nel quale la responsabilità oggettiva a carico della società reclamante, per quanto limitatamente al fatto dell’unico sostenitore, non può essere esclusa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere il reclamo proposto della società Forza e Coraggio BN con revoca della sanzione della perdita della gara inflitta alla stessa. Conferma nel resto. Nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 22.6.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola. Ricorso della società ASD FOX SOCCER in riferimento al C.U.26/Gst del 05.03.2020 – gara Fox Soccer / Ercolanese del 22.02.2020 – Campionato Seconda Categoria regionale girone B.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, audita la società, vista la produzione in atti, conferma la decisione del giudice sportivo territoriale che, avendo rilevato la genericità delle motivazioni poste a fondamento del reclamo dalla società Fox Soccer, ha dichiarato il medesimo improcedibile o più correttamente inammissibile. Tanto a mente dell’art. 49, comma 4, secondo cui “i ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. È appena il caso di rammentare, infatti, che il reclamo non può limitarsi a censurare l’irregolarità della posizione di uno

o più tesserati, potendo questa discendere da diverse ragioni che non possono essere rilevate dal giudice adito, dovendo essere onere del reclamante esplicitarle nel reclamo affinché esse abbiano rituale ingresso in giudizio. Opinando diversamente, si finirebbe per ritenere ammissibile anche reclami di tipo esplorativo, sconosciuti all'ordinamento sportivo. Né tantomeno potrebbe ammettersi che la società reclamante sani il deficit motivazionale in sede di appello, atteso che l'art. 78, comma 3, CGS stabilisce che "non possono essere sanate irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso di primo grado". Per tali ragioni, la Corte sportiva d'appello territoriale.
P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

dichiara il ricorso inammissibile; addebitare la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 22.6.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 24 giugno 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**